

## Verbale di Accordo

Roma, 23 maggio 2008

### Tra

SOGIN S.p.a., rappresentata dai sigg. Lorenzo Riggi, Maurizio P. De Rosa

### E

le Segreterie regionali e comprensoriali del Lazio e di Roma delle Organizzazioni sindacali, rappresentate da:

FILCEM-CGIL	Sorrentino, Borioni, Sordini, Banzato, Susini
FLAEI-CISL	Testa, Rossi, Meddi
UILCEM-UIL	Balla, Aquilea, Biondi, D'Onofrio, Antignano



### Premesso che

L'orario "normale" di lavoro per il personale di SO.G.I.N. - Casaccia è fissato dalle ore 8,00 alle 16,21 dal lunedì al venerdì, con intervallo meridiano pari a 45 minuti (dalle ore 12,15 alle ore 13,00), per un totale di 38 ore settimanali, così come previsto dall'art. 26 del vigente C.C.N.L., settore Elettrico.

### Considerato che

Con accordo 23 marzo 2007 le Parti, tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative locali, hanno stabilito che



- i dipendenti in questione avranno quotidianamente la facoltà di stabilire l'inizio e la fine del proprio orario di lavoro giornaliero entro un arco di tempo rispettivamente compreso tra le ore 7,45 e le ore 9,00 e tra le ore 16,06 e le ore 17,21.



- I predetti dipendenti, in relazione a ciò – salvo espressa richiesta della Direzione – non potranno accedere ai locali prima delle ore 7,45 né potranno permanervi dopo le ore 17,21.
- L'adozione della predetta flessibilità comporterà eccedenze o carenze di prestazione ordinaria – comprendibili, queste ultime, solo entro le fasce previste, ovvero mediante l'utilizzazione di permessi retribuiti ex-festività – la cui somma, positiva o negativa, non potrà superare le 8 ore. Qualora il saldo negativo o positivo superi il predetto limite di 8 ore, le carenze o le eccedenze di prestazione rispetto a tale limite verranno evidenziate e pertanto le prime saranno considerate come mancate prestazioni o verranno a richiesta del lavoratore imputati a riposi compensativi o permessi retribuiti ex-festività e le eccedenze non potranno essere utilizzate ai fini della compensazione, né saranno retribuite in alcun modo.
- Saranno considerate prestazioni straordinarie, purché richieste preventivamente dalla SO.G.I.N., nei limiti fissati dall'art. 41 CCNL 18.07.2006, quelle effettuate oltre l'orario di lavoro per la parte eccedente la durata della prestazione ordinaria della singola giornata (7 ore e 36 minuti).

Le Parti, tenendo conto delle particolari esigenze di ordine tecnico-amministrativo, nonché della particolare ubicazione degli impianti Celle Calde e Plutonio situati all'interno del più vasto complesso di ricerca Enea di Casaccia, stabiliscono che:

- 1- i dipendenti in questione avranno quotidianamente la facoltà di stabilire l'inizio e la fine del proprio orario di lavoro giornaliero entro un arco di tempo rispettivamente compreso tra le ore 7,45 e le ore 9,15 e tra le ore 16,06 e le 17,36.
- 2- I predetti dipendenti, in relazione a ciò – salvo espressa richiesta della Direzione – non potranno accedere ai locali prima delle ore 7,45 né potranno permanervi dopo le ore 17,36.



3- Rimangono invariate le disposizioni dell'accordo sopracitato riguardanti:

- L'introduzione della forma di orario flessibile ultragiornaliero
- Le eccedenze e carenze di flessibilità;
- Le prestazioni straordinarie
- Le ipotesi di esclusione dall'applicazione dell'orario flessibile;
- Ipotesi di sospensione dell'orario flessibile;
- festività del Santo Patrono;
- sistema di rilevazione dell'orario di inizio e fine lavoro

4- Le Parti si riservano la possibilità di incontrarsi, a richiesta di parte, nel caso particolari esigenze di ordine tecnico-amministrativo lo richiedano e per valutare congiuntamente l'applicazione o la modifica della presente intesa.

5- Il presente accordo ha decorrenza dal 1° luglio 2008

Letto, confermato e sottoscritto.

